



Documento di regolamentazione sull'erogazione delle rendite

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 20 giugno 2022**
(aggiornato l'8/4/2024)

Sommario

Sommario	2
Art. 1 – Definizioni	3
Art. 2 – Tipologie di rendita.....	4
Art. 3 – Iscritti interessati all'erogazione in rendita.....	8
Art. 4 – Determinazione della rendita.....	8
Art. 5 – Documentazione da produrre	8
Art. 6 – Decorrenza e periodicità dell'erogazione	9
Art. 7 – Rivalutazione della rendita	10
Art. 8 – Costi applicati sulla rendita	10
Art. 9 – Decorrenza del Documento di regolamentazione e dichiarazione di responsabilità.....	11
ALLEGATO A	12
ALLEGATO B	13



EROGAZIONE DELLE RENDITE PREVINDAI

Il presente Documento costituisce parte integrante della Nota informativa per i potenziali aderenti (depositata presso la Covip), di Previdai Fondo pensione (di seguito denominato Fondo).

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - 1.1. **Rendita**, il frutto di un contratto assicurativo, in base al quale l'assicuratore è tenuto a erogare una serie periodica di prestazioni sino a quando l'assicurato è in vita, a fronte di un premio corrisposto in unica soluzione. Nel caso di una rendita erogata in favore di un iscritto a Previdai, il contratto è stato stipulato dal Fondo con le compagnie assicurative convenzionate (gestori dei comparti Assicurativo 1990, Assicurativo 2014 e Assicurativo 2024): in forza del citato contratto, le compagnie medesime si sono impegnate a pagare somme periodiche predeterminabili al verificarsi di determinati eventi relativi alla sopravvivenza dell'iscritto o dei suoi aventi causa – come meglio in seguito specificati – a fronte del capitale di fine periodo della fase di accumulo o parte di esso (appreso per entrambi *capitale di fine periodo*).
 - 1.2. **Contraente**, il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e ne gestisce tutti gli adempimenti amministrativi, nella fattispecie il Fondo.
 - 1.3. **Titolare**, l'iscritto che ha presentato la richiesta di prestazione previdenziale in forma di rendita e l'ha ottenuta.
 - 1.4. **Reversionario**, il soggetto che subentra nel beneficio della rendita al titolare della stessa, dopo il decesso di quest'ultimo e sempre che sia in vita. Tale soggetto deve essere indicato dall'iscritto al momento della domanda di liquidazione, anche con riferimento ad una percentuale della rendita (percentuale di reversibilità).
 - 1.5. **Periodo di certezza**, periodo durante il quale la rendita viene erogata indipendentemente dall'esistenza in vita del titolare.
 - 1.6. **Beneficiario/i nel periodo di certezza**, il titolare, se in vita ovvero il/i soggetto/i designato/i dal titolare stesso a subentrare nel beneficio della rendita, in caso di suo decesso durante il periodo di certezza e fino alla scadenza del periodo stesso.
 - 1.7. **Coefficienti di conversione in rendita o coefficienti**, esprimono il valore iniziale della rendita per ogni 1000 euro di *capitale di fine periodo*; dipendono da ipotesi demografiche, desunte da elaborazioni effettuate da un qualificato organismo nazionale o comunitario ed eventualmente da ipotesi finanziarie di redditività delle gestioni assicurative (**tasso tecnico**). Possono essere:
 - 1.7.1. **predeterminati**, ossia individuati sulla base della convenzione assicurativa vigente al momento in cui le risorse sono affluite nel comparto assicurativo e applicabili sino al verificarsi di una determinata condizione soggettiva (cfr. il successivo comma 1.14. e art. 4 comma 2 punto 2.1).
 - 1.7.2. **a finestra**, ossia individuati al momento dell'accensione della rendita al termine della fase di accumulo e validi solo per la durata della convenzione assicurativa in essere.
L'elenco dei coefficienti di ciascuna tipologia di rendita è riportato nell'Allegato B del presente Documento.
 - 1.8. **Gestione separata**, particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della compagnia, nella quale vengono investiti i *capitali di fine periodo*, al netto dei costi, se previsti.
 - 1.9. **Aliquota di retrocessione**, percentuale del rendimento realizzato dalle gestioni separate che le compagnie riconoscono annualmente al contraente.

- 1.10. **Rivalutazione**, percentuale annua di incremento della rendita in essere. Tecnicamente è la risultante di un algoritmo di calcolo complesso che dipende dai seguenti tre elementi:
- dall'aliquota di retrocessione
 - dal "tasso tecnico";
 - dal "tasso di rendimento garantito".
- 1.11. **Tasso tecnico**, tasso annuo di interesse fisso riconosciuto dalla compagnia al momento dell'accensione della rendita e per tutta la durata della rendita stessa; si tratta di un rendimento anticipato sotto forma di aumento della rendita annua iniziale, a parità di *capitale di fine periodo*. Se maggiore di zero, corrisponde ad un anticipo sulle rivalutazioni future.
- 1.12. **Tasso di rendimento garantito**, tasso di rendimento annuo minimo garantito sulla rendita in essere indipendentemente dall'andamento della gestione separata. Nel Fondo è assorbito dal tasso tecnico qualora questo sia maggiore di zero.
- 1.13. **Consolidamento della rendita**, meccanismo in base al quale la rivalutazione riconosciuta annualmente sulla rendita è da questa acquisita definitivamente, indipendentemente dall'andamento dei rendimenti futuri della gestione separata.
- 1.14. **Iscritti pensionabili non attivi**, di seguito per brevità iscritti **PNA**, coloro che abbiano acquisito il diritto alla prestazione pensionistica complementare e, da almeno un anno:
- abbiano maturato i requisiti, tempo per tempo vigenti, di accesso alla prestazione pensionistica di vecchiaia stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza; e
 - non abbiano attivo un rapporto di lavoro che dia luogo a contribuzione al FONDO.

Art. 2 – Tipologie di rendita

1. Il Fondo mette a disposizione dell'iscritto per l'erogazione della pensione complementare diverse tipologie di rendita; possono essere combinate tra loro le opzioni di seguito indicate alle lettere b) ed e) oppure d) ed e). Trascorsi i termini di decorrenza della rendita, **la scelta non può più essere modificata**.

Rendita	Descrizione della tipologia e finalità
a) Rendita vitalizia	Prestazione periodica erogata al titolare per l'intera durata della sua vita. <i>Tale rendita è adatta a chi desidera massimizzare l'importo della rendita, dato l'ammontare del capitale di fine periodo, senza alcuna protezione per eventuali eredi o beneficiari.</i>
b) Rendita certa per 5, 10 o 15 anni e successivamente vitalizia	Prestazione periodica che garantisce, in caso di decesso del titolare durante il periodo di certezza, fissato dallo stesso in alternativa in 5, 10 o 15 anni, il proseguimento della corresponsione della rendita in favore dei soggetti dal medesimo designati. Se al termine del periodo di certezza il titolare è in vita, la rendita prosegue in forma vitalizia. <i>Tale rendita è adatta a chi desidera proteggere i soggetti da lui designati, in caso di sua premorienza, dagli effetti economici del proprio decesso tramite l'acquisizione di una fonte di reddito periodica per un periodo determinato di tempo.</i>

In aggiunta alle rendite di cui alle lett. a) e b), sulle somme confluite nella gestione assicurativa dal 1° gennaio 2014 è possibile opzionare due ulteriori tipologie di rendita:



Rendita	Descrizione della tipologia e finalità
c) Rendita vitalizia controassicurata (con restituzione del montante residuale, se esistente)	<p>Rendita corrisposta finché il titolare sia in vita. Al momento del suo decesso viene corrisposto ai soggetti dallo stesso designati un capitale pari alla differenza, se positiva, tra il <i>capitale di fine periodo</i>, rivalutato fino alla ricorrenza annuale della rendita che precede il decesso, e il prodotto dell'ammontare dell'ultima rata di rendita che precede la data di decesso per il numero di rate effettivamente corrisposte (in appresso <i>capitale residuo</i>). <i>Tale rendita è adatta a chi desidera proteggere i soggetti da lui designati, in caso di sua premorienza, dagli effetti economici del proprio decesso tramite l'acquisizione di una fonte di reddito in unica soluzione.</i></p>
d) Rendita Long Term Care o rendita LTC (vitalizia con maggiorazione in caso di non autosufficienza)	<p>Rendita corrisposta finché il titolare sia in vita. Nel caso in cui per il titolare sopraggiunga uno stato di non autosufficienza, come definita al successivo comma 4, punto 4.2., verrà aggiunta alla rendita in godimento un'ulteriore rendita di pari ammontare fintantoché il titolare sia in vita. <i>Tale rendita è adatta a chi desidera proteggersi dal rischio di non disporre di un reddito adeguato in caso di perdita dell'autosufficienza.</i></p>

Le rendite di cui alle lettere a), b) e d) sono compatibili con l'opzione **e) della reversibilità**:

a)/e) Rendita vitalizia e reversibile	<p>Rendita corrisposta finché il titolare sia in vita e, in seguito, in misura totale o per la quota scelta dallo stesso, alla persona indicata quale reversionario, se in vita. <i>Tale rendita è adatta a chi desidera proteggere il reversionario, sua vita natural durante, dall'eventuale perdita di una fonte di reddito periodica a causa del proprio decesso.</i></p>
b)/e) Rendita certa e successivamente vitalizia nonché reversibile	<p>Rendita che garantisce, in caso di decesso del titolare durante il periodo di certezza fissato in alternativa in 5, 10 o 15 anni, il proseguimento della corresponsione della rendita in favore dei soggetti designati dal titolare. Se al termine del periodo di certezza il titolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è in vita, la rendita prosegue in forma vitalizia in favore dello stesso e, al decesso di costui, in forma reversibile in favore del reversionario; • non è in vita la rendita prosegue in forma reversibile in favore del reversionario, se in vita. <p><i>Tale rendita è adatta a chi desidera proteggere i soggetti designati dall'eventuale perdita di una fonte di reddito periodica a causa del proprio decesso per un periodo determinato di tempo nonché il reversionario qualora il proprio decesso intervenga in epoca successiva.</i></p>

d)/e) Rendita LTC e reversibile

Alla rendita LTC sopra definita, è possibile aggiungere la tutela, in misura totale o per la quota scelta dal titolare, alla persona indicata quale reversionario, se in vita.
Tale rendita è adatta a chi desidera proteggersi dal rischio di non disporre di un reddito adeguato in caso di perdita dell'autosufficienza e desidera proteggere il reversionario, sua vita natural durante, dall'eventuale perdita di una fonte di reddito periodica a causa del proprio decesso.

2. Con riferimento alle tipologie di rendita certa e successivamente vitalizia e a quella vitalizia controassicurata si precisa che:
 - 2.1. le opzioni della certezza e la sua durata nonché quella della vitalizia controassicurata devono essere indicate prima della decorrenza e non possono essere successivamente modificate in quanto influenzano la misura della rendita iniziale;
 - 2.2. per entrambe le tipologie di rendita è opportuno comunicare al Fondo il/i beneficiario/i cui corrispondere la rendita ovvero il capitale residuo in caso di decesso del titolare con apposito modulo 62R o comunicazione analoga da inviare in originale tramite raccomandata A/R. In caso di mancata comunicazione si intendono designati gli eredi siano essi legittimi o testamentari. Peraltro, non trattandosi di prestazione "iure successionis", la stessa deve essere ripartita in quote uguali tra gli aventi diritto. La designazione può essere effettuata/modificata anche posteriormente alla decorrenza della rendita.
 Si precisa che le designazioni dei soggetti comunicate dagli iscritti durante la fase di accumulo (Mod. 062 o comunicazione analoga) cessano di avere effetti con il termine della fase di accumulo stessa e pertanto non ne hanno ai fini dell'individuazione dei beneficiari della rendita durante il periodo di certezza o ai fini dell'erogazione del capitale residuo in caso di rendita controassicurata.
 - 2.3. in caso di decesso del titolare successivo al termine del periodo di certezza la durata di corresponsione della rendita è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza della stessa e quella di decesso del titolare. In caso contrario, è fissa e pari al periodo di certezza.
3. Con riferimento alla rendita reversibile, si precisa che:
 - 3.1. il nominativo del reversionario deve essere indicato dal titolare prima della decorrenza della rendita **e non può essere successivamente modificato** in quanto la misura della rendita iniziale è determinata in funzione delle combinazioni di età e sesso del titolare e del reversionario;
 - 3.2. la durata di corresponsione della rendita è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella dell'ultimo decesso tra il titolare ed il reversionario;
 - 3.3. è possibile esercitare l'opzione di reversibilità unitamente a quella di certezza. In tal caso, qualora si verifichi il decesso del titolare:
 - 3.3.1. prima della scadenza del periodo di certezza, la rendita continua ad essere erogata sino al termine del periodo di certezza alla/e persona/e designata/e o, in mancanza, ai soggetti individuati come eredi legittimi o testamentari a norma del Codice Civile, secondo quanto precisato al precedente punto 2; allo scadere del periodo di certezza la rendita è erogata al reversionario se e fintantoché in vita;
 - 3.3.2. dopo il periodo di certezza, la rendita è erogata al reversionario, se e fintantoché in vita e secondo la quota scelta dal titolare;
 - 3.4. è possibile esercitare l'opzione di reversibilità unitamente a quella LTC. In caso di decesso del titolare di rendita, per il quale risultava in essere uno stato di non autosufficienza, la rendita erogabile al reversionario non comprenderà la maggiorazione riconosciuta al titolare per la perdita di autosufficienza.
4. Con riferimento alla rendita LTC, si precisa che:



- 4.1. è possibile esercitare l'opzione per il caso di perdita di autosufficienza a condizione che l'iscritto, al momento della decorrenza iniziale della rendita, non si trovi già in almeno uno degli stati di non autosufficienza, come definiti al successivo punto 4.2. e la sua età non superi i settanta anni;
- 4.2. la perdita di autosufficienza dell'iscritto nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana in modo presumibilmente permanente è considerata tale quando lo stesso è incapace di svolgere gli "atti elementari della vita quotidiana" di seguito indicati e per il cui svolgimento necessita di assistenza da parte di un'altra persona: farsi il bagno o la doccia; mobilità; vestirsi e svestirsi; continenza; igiene del corpo; bere e mangiare. La perdita di autosufficienza viene riconosciuta quando l'iscritto abbia raggiunto il punteggio di almeno quaranta punti con i criteri e le modalità descritti nella tabella riportata nell'Allegato A;
- 4.3. il titolare della rendita deve denunciare tempestivamente alla Delegataria del Pool gestore del comparto assicurativo e per conoscenza al Fondo, tramite apposito modulo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il verificarsi della perdita di autosufficienza permanente. L'accertamento di tale perdita compete al Pool che, ultimati i controlli medici, comunica all'iscritto e per conoscenza al Fondo, entro e non oltre sei mesi dalla data di ricevimento della documentazione, se riconosce o meno lo stato di non autosufficienza;
- 4.4. la rendita prevista in caso di perdita di autosufficienza viene corrisposta unitamente alla rendita principale, entro 30 giorni dalla conclusione dell'accertamento. L'erogazione della rendita LTC ha inizio con la prima decorrenza successiva alla data di richiesta della perdita di autosufficienza, comprese le eventuali rate di rendita scadute tra la data di richiesta successiva al verificarsi della non autosufficienza e quella di conclusione dell'accertamento. Nel periodo di erogazione della rendita per perdita di autosufficienza, la Delegataria può procedere in qualunque momento, non più di una volta ogni tre anni, a successivi accertamenti della condizione di non autosufficienza del titolare di rendita. Se ad esito dei controlli il titolare non raggiunge il punteggio di almeno 40 punti con i criteri e le modalità riportati nella tabella in Allegato A, cessa immediatamente l'erogazione della rendita per perdita di autosufficienza.
- 4.5. la prestazione in forma di rendita in caso di perdita di autosufficienza del titolare non opera qualora la perdita sia causata da:
 - a) attività dolosa del titolare;
 - b) partecipazione del titolare a delitti dolosi;
 - c) sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altra patologia ad essa collegata, verificatasi nei primi cinque anni dall'inizio dell'erogazione della rendita. In questi casi continuerà ad essere erogata la rendita in godimento con la sola integrazione di un'ulteriore rendita vitalizia determinata sul premio accantonato a copertura della rendita LTC.
- 4.6. Nel caso in cui la perdita di autosufficienza non venga riconosciuta dalla Delegataria del Pool gestore del comparto assicurativo ovvero, ai sensi del precedente punto 4.4. secondo capoverso, cessi l'erogazione della prestazione, il titolare della rendita ha facoltà di promuovere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla Delegataria del Pool gestore del comparto assicurativo, la decisione di un Collegio medico, composto di tre medici, di cui uno nominato dalla Delegataria, uno dal titolare della rendita ed il terzo scelto di comune accordo tra le due Parti.
 - 4.6.1. In caso di mancato accordo fra le Parti stesse la scelta del terzo medico è demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio medico.
 - 4.6.2. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza del titolare della rendita e, ove lo ritenga opportuno, può esperire qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.).
 - 4.6.3. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

- 4.6.4. I risultati delle operazioni del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
- 4.6.5. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dai medici nel verbale definitivo.
- 4.6.6. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

Art. 3 – Iscritti interessati all'erogazione in rendita

1. Posto che la normativa di riferimento individua nella rendita la prestazione a maggior valenza previdenziale e, a seconda della tipologia di iscrizione, ne prevede l'obbligo ovvero ne incentiva il ricorso attraverso lo strumento fiscale, la prestazione in rendita presuppone che l'iscritto:
 - a) possa far valere alla data del pensionamento di legge almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari ovvero tre anni per chi si sposta tra Stati membri dell'Unione europea;
 - b) abbia cessato il rapporto di lavoro.
2. L'iscritto, previa presentazione della domanda al Fondo, può scegliere di percepire la prestazione previdenziale: a) interamente in rendita; b) parte in rendita e parte in capitale; per le singole fattispecie si rimanda alla normativa di riferimento, allo Statuto e alla Nota informativa.

Art. 4 – Determinazione della rendita

1. L'importo iniziale della rendita dipende dall'ammontare del *capitale di fine periodo*, dalle eventuali, garanzie acquisite nella fase di accumulo, dall'età e dal sesso del titolare, nonché dalle opzioni da questi prescelte (rendita certa, rendita reversibile, etc.).
2. La rendita è determinata in modalità differenti in base alla natura assicurativa o finanziaria del comparto in cui si è sviluppata e conclusa la fase di accumulo:
 - 2.1. da **comparto assicurativo**, la rendita si ottiene moltiplicando le diverse componenti di capitale di fine periodo per i relativi coefficienti tempo per tempo vigenti. Agli iscritti PNA, pensionabili non attivi, a partire dall'anno 2026 – in particolare per le richieste di liquidazione in rendita pervenute successivamente al 31.3.2026 – saranno applicati i coefficienti di conversione in rendita a finestra (attualmente tavole IPS55) sull'intera posizione.
 - 2.2. da **comparto finanziario**, la rendita è determinata in base ai coefficienti vigenti al momento dell'accensione della rendita stessa e quindi noti solo al termine della fase di accumulo. L'importo della rendita si ottiene, pertanto, moltiplicando il *capitale di fine periodo* conferito nel comparto assicurativo attivo, decurtato del caricamento di ingresso, per il coefficiente vigente.

All'importo annuo lordo così determinato viene poi applicata la fiscalità di legge ed in proposito si rimanda al Documento sul Regime fiscale.

Art. 5 – Documentazione da produrre

1. Per ottenere la prestazione in rendita, l'iscritto deve trasmettere la seguente documentazione:



- a) domanda di prestazione previdenziale (tramite la funzionalità disponibile nell'area riservata del sito degli iscritti ovvero modello 081);
 - b) copia del documento comprovante la maturazione del requisito di accesso alle prestazioni pensionistiche stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza;
 - c) copia di un documento d'identità valido;
 - d) in caso di rendita reversibile, copia del documento d'identità e del tesserino del codice fiscale del reversionario;
 - e) in caso di rendita certa con designazione del/dei beneficiario/i, copia del documento d'identità e del tesserino del codice fiscale di questo/i ultimo/i.
2. Nel periodo di fruizione della rendita il titolare o (qualora questi sia deceduto) il reversionario deve inoltrare al Fondo, previa richiesta di quest'ultimo:
- a) il certificato di esistenza in vita temporalmente valido o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione di esistenza in vita con autenticazione di sottoscrizione, redatta ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D.P.R. 445/2000, nel caso in cui venga espressamente richiesto dal Fondo. In mancanza del certificato di cui sopra, i Pool procedono alla sospensione, a fini cautelativi, dell'erogazione della rendita; il ripristino dei pagamenti sospesi avviene in occasione della prima scadenza trimestrale successiva al mese di ricezione della documentazione, senza riconoscimento di interessi per il periodo di sospensione;
 - b) la comunicazione di eventuali modifiche del domicilio fiscale;
 - c) la documentazione necessaria all'esenzione fiscale per il titolare residente in uno dei paesi con cui esiste una Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi.
3. Fermo il disposto dell'art. 2 comma 4, punto 4.3. del presente documento, in caso di rendita LTC la lettera raccomandata con ricevuta di ritorno deve contenere:
- a) la richiesta di riconoscimento della non autosufficienza su apposito modello "GVVA24";
 - b) la relazione medica sulle cause della perdita di autosufficienza redatta dal medico curante su apposito modello "GVVA25".
- In aggiunta alla documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b), la Delegataria si riserva di richiedere ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie, sciogliendo al tempo stesso dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato il titolare di rendita.
- A seguito del riconoscimento della perdita di autosufficienza e nel periodo di erogazione della rendita LTC, la Delegataria, non più di una volta ogni tre anni, può richiedere la presentazione di un certificato del medico curante che attesti la permanenza dello stato di non autosufficienza del titolare di rendita.

Art. 6 – Decorrenza e periodicità dell'erogazione

1. Il Fondo, verificata l'esistenza dei requisiti e la presenza delle informazioni indispensabili per l'applicazione delle ritenute di legge, dà disposizione ai Pool gestori dei comparti assicurativi per l'accensione della rendita.
2. La rendita decorre dal primo giorno del mese successivo alla trasmissione ai Pool della disposizione di liquidazione, momento sino al quale, sul capitale accumulato, continuano a maturare i rendimenti.
3. La rendita viene erogata con rate trimestrali posticipate il 1° marzo, 1° giugno, 1° settembre e 1° dicembre di ogni anno – salvo differimento al primo giorno lavorativo utile, anche se cadente in festività locale, in caso di coincidenza con il sabato o con giorno festivo a carattere nazionale – a



condizione che il giorno precedente il titolare o il reversionario siano in vita, fermo restando quanto detto per le rendite rese certe.

4. Se alle date di erogazione, per effetto della decorrenza, non è ancora maturata un'intera rata trimestrale, il primo pagamento avviene alla data di valuta successiva e comprende il rateo maturato nel trimestre precedente¹.
5. In caso di decesso del titolare prima della data di decorrenza della rendita (quindi nel periodo intercorrente tra la trasmissione ai Pool della disposizione di liquidazione e la data di decorrenza della rendita) il *capitale di fine periodo* è erogato *iure successionis* agli aventi diritto, in unica soluzione e al netto della fiscalità di legge.

Art. 7 – Rivalutazione della rendita

1. La rendita in godimento beneficia annualmente, al 31 dicembre, di un incremento in funzione del rendimento netto della gestione, come indicato all'art. 8 comma 2.
2. Il **tasso di rivalutazione** è il frutto di una formula finanziaria complessa, in prima approssimazione pari alla differenza tra rendimento netto della gestione e **tasso tecnico**.
3. I tassi tecnici tempo per tempo riconosciuti, come precisato all'art. 1, comma 1, punto 1.11., fermo quanto detto per i PNA, sono i seguenti:
 - a) 4% per le polizze emesse fino al 31.12.1998;
 - b) 3% per le polizze emesse dal 1°.1.1999 al 31.12.2003;
 - c) 2,5% per le polizze emesse dal 1°.1.2004 al 31.3.2006;
 - d) 0% per le polizze emesse dal 1°.4.2006 al 31.12.2013;
 - e) 0% per le polizze emesse successivamente, ad eccezione della rendita vitalizia controassicurata, per la quale il tasso tecnico è 0,50%.Le polizze emesse dal 1°.4.2006 godono comunque di un rendimento minimo garantito pari a:
 - a) 2% per le polizze emesse dal 1°.4.2006 al 31.12.2007;
 - b) 2,5% per polizze emesse dal 1°.1.2008 al 31.12.2013;
 - c) 0,50% per polizze emesse dal 1°.1.2014.

Art. 8 – Costi applicati sulla rendita

1. In fase di accensione della rendita viene applicato un onere amministrativo dell'1,25%, già ricompreso nel coefficiente di conversione. In caso di rendita LTC detto onere amministrativo è pari all'1,50%. Qualora la fase di accumulo si sia conclusa in comparto finanziario al *capitale di fine periodo* viene, altresì, applicato l'onere di ingresso nel comparto assicurativo, pari allo 0,25%.
2. Nella fase di rivalutazione della rendita erogata:
 - da comparto **Assicurativo 1990**, le compagnie trattengono il 2,8% del rendimento ottenuto dalle singole gestioni separate, ferma la garanzia di rendimento minimo a valere sulle singole polizze. Il rendimento trattenuto dalle compagnie è almeno pari a:
 - 18 punti base, sulla parte di rendita nata da versamenti effettuati entro il 31.12.2009;

¹ Ad esempio, nel caso di una rendita con decorrenza 1° febbraio, al 1° marzo non risulta maturato l'intero trimestre. Il primo pagamento avviene il 1° giugno e comprende – oltre alla rata trimestrale di marzo, aprile e maggio – anche il rateo riguardante la mensilità di febbraio.

- 27 punti base, sulla parte di rendita derivante da versamenti effettuati dal 1°.1.2010 al 31.12.2013.

A partire dalla rivalutazione relativa all'anno 2026:

- per le rendite con decorrenza dal 1°.1.2025 erogate in favore di iscritti non appartenenti alla categoria PNA, il rendimento trattenuto dalle compagnie sarà almeno pari a 48 punti base;
 - per le rendite erogate in favore degli iscritti PNA, il rendimento trattenuto dalle compagnie sarà almeno pari a 62 punti base.
- da comparto **Assicurativo 2014** o dal comparto **Assicurativo 2024**, il rendimento annuo trattenuto dalle compagnie è pari a 50 punti base, ferma la garanzia di rendimento minimo a valere sulle singole polizze.

Art. 9 – Decorrenza del Documento di regolamentazione e dichiarazione di responsabilità

Il presente Documento trova applicazione dal 20 giugno 2022, fermo restando l'aggiornamento dell'8/4/2024.

Il Fondo è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente Documento.

ALLEGATO A**Tabella A - LTC**

Grado	Attribuzione del punteggio nella fase di accertamento della perdita di autosufficienza	Punti
Farsi il bagno		
1°	l'Assicurato è in grado di farsi il bagno e/o la doccia in modo completamente autonomo	0
2°	l'Assicurato necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno	5
3°	l'Assicurato necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno e durante l'attività stessa del farsi il bagno	10
Vestirsi e svestirsi		
1°	l'Assicurato è in grado di vestirsi e svestirsi in modo completamente autonomo	0
2°	l'Assicurato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi o per la parte superiore del corpo o per la parte inferiore del corpo	5
3°	l'Assicurato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi sia per la parte superiore del corpo sia per la parte inferiore del corpo	10
Igiene del corpo		
1°	l'Assicurato è in grado di svolgere autonomamente e senza assistenza da parte di terzi i seguenti gruppi di attività identificati da (1), (2) e (3): 1. andare al bagno 2. lavarsi, lavarsi i denti, pettinarsi, asciugarsi, radersi 3. effettuare atti di igiene personale dopo essere andato al bagno	0
2°	l'Assicurato necessita di assistenza per almeno uno e al massimo due dei suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3)	5
3°	l'Assicurato necessita di assistenza per tutti i suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3)	10
Mobilità		
1°	l'Assicurato è in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto e di muoversi senza assistenza da parte di terzi	0
2°	l'Assicurato necessita di assistenza per muoversi, eventualmente anche di apparecchi ausiliari tecnici come ad esempio la sedia a rotelle, le stampelle. E' però in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto	5
3°	l'Assicurato necessita di assistenza per alzarsi dalla sedia e dal letto e per muoversi	10
Continenza		
1°	l'Assicurato è completamente continente	0
2°	l'Assicurato presenta incontinenza di urina o feci al massimo una volta al giorno	5
3°	l'Assicurato è completamente incontinente e vengono utilizzati aiuti tecnici come il catetere o colostomia	10
Bere e mangiare		
1°	l'Assicurato è completamente e autonomamente in grado di consumare bevande e cibi preparati e serviti	0
2°	l'Assicurato necessita di assistenza per una o più delle seguenti attività preparatorie: - sminuzzare/tagliare il cibo - sbucciare la frutta - aprire un contenitore/una scatola versare bevande nel bicchiere	5
3°	l'Assicurato non è in grado di bere autonomamente dal bicchiere e mangiare dal piatto. Fa parte di questa categoria l'alimentazione artificiale	10



ALLEGATO B - COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA PREVINDAI**1° PARTE****VALORI DI CONVERSIONE DELLA QUOTA DI CAPITALE RELATIVA AI VERSAMENTI DI PREMIO EFFETTUATI FINO AL 31.12.98 IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA PAGABILE IN RATE TRIMESTRALI POSTICIPATE (Tavole SIM/SIF71 – tasso tecnico 4%).**

Coefficienti di conversione per ogni 1.000 € di capitale garantito alla scadenza di ogni singola posizione, in rendita vitalizia, pagabile a rate trimestrali posticipate.

Età	TIPO DI RENDITA							
	Interamente vitalizia		Certa per 5 anni e successivamente vitalizia		Certa per 10 anni e successivamente vitalizia		Certa per 15 anni e successivamente vitalizia	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
55	70,70	61,10	70,16	60,93	68,59	60,41	66,03	59,53
56	72,42	62,29	71,81	62,10	70,01	61,51	67,11	60,51
57	74,29	63,56	73,58	63,34	71,50	62,67	68,22	61,54
58	76,29	64,92	75,46	64,67	73,06	63,90	69,34	62,62
59	78,42	66,39	77,45	66,09	74,67	65,21	70,47	63,74
60	80,68	67,95	79,53	67,60	76,34	66,60	71,61	64,91
61	83,08	69,61	81,74	69,21	78,07	68,07	72,75	66,11
62	85,64	71,39	84,07	70,94	79,85	69,63	73,89	67,36
63	88,34	73,31	86,52	72,79	81,68	71,28	75,01	68,65
64	91,21	75,39	89,09	74,79	83,54	73,03	76,11	69,97
65	94,26	77,64	91,80	76,95	85,45	74,88	77,2	71,32
66	97,57	80,09	94,68	79,29	87,42	76,84	78,26	72,67
67	101,14	82,75	97,73	81,81	89,42	78,89	79,29	74,03
68	104,87	85,67	100,89	84,55	91,42	81,06	80,29	75,37
69	108,86	88,89	104,21	87,51	93,45	83,33	81,23	76,68
70	113,13	92,42	107,69	90,71	95,48	85,68	82,12	77,94

2° PARTE**VALORI DI CONVERSIONE DELLA QUOTA DI CAPITALE RELATIVA AI VERSAMENTI DI PREMIO EFFETTUATI DAL 1°.1.1999 AL 31.12.2003 IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA PAGABILE IN RATE TRIMESTRALI POSTICIPATE (Tavole RG48 – tasso tecnico 3%)**

Coefficienti di conversione per ogni 1.000 € di capitale

Età*	TIPO DI RENDITA							
	Interamente Vitalizia		Certa per 5 anni e successivamente vitalizia		Certa per 10 anni e successivamente vitalizia		Certa per 15 anni e successivamente vitalizia	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
60	59,7073	52,4929	59,4990	52,4370	58,8270	52,2570	57,5520	51,9030
61	61,3473	53,6837	61,1040	53,6200	60,3150	53,4120	58,8190	52,9950
62	63,1122	54,9629	62,8260	54,8900	61,8970	54,6470	60,1350	54,1520
63	65,0144	56,3396	64,6760	56,2540	63,5770	55,9700	61,4950	55,3770
64	67,0677	57,8241	66,6660	57,7240	65,3590	57,3870	62,8950	56,6720
65	69,2878	59,4278	68,8090	59,3100	67,2460	58,9080	64,3280	58,0380
66	71,6928	61,1641	71,1170	61,0250	69,2420	60,5400	65,7860	59,4760
67	74,3032	63,0479	73,6080	62,8810	71,3480	62,2910	67,2570	60,9820
68	77,1415	65,0979	76,2960	64,8970	73,5630	64,1730	68,7290	62,5530
69	80,2324	67,3353	79,1990	67,0900	75,8830	66,1920	70,1870	64,1810
70	83,6036	69,7834	82,3320	69,4800	78,3030	68,3570	71,6130	65,8550

*Età da rettificare in funzione della data di nascita, secondo i valori della **Tabella di age shifting**

TABELLA DI AGE-SHIFTING RIFERITA ALLE TAVOLE RG48

Maschi			Femmine		
nati da	a	Shift	nate da	a	Shift
-	30/06/41	1	-	30/06/43	1
01/07/41	30/06/51	0	01/07/43	30/06/50	0
01/07/51	30/06/65	-1	01/07/50	30/06/64	-1
01/07/65	oltre	-2	01/07/64	oltre	-2

Le tavole demografiche **RG48** comportano l'utilizzo dello strumento di "age-shifting", che consiste nel rettificare l'età dell'assicurato, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente lo "shift" annuo corrispondente alla data di nascita contenuto nella **Tabella di age shifting**.



3° PARTE**VALORI DI CONVERSIONE DELLA QUOTA DI CAPITALE RELATIVA AI VERSAMENTI DI PREMIO EFFETTUATI DALL'1.1.2004 AL 31.3.2006 IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA PAGABILE IN RATE TRIMESTRALI POSTICIPATE (Tavole RG48 – tasso tecnico 2,5%).**

Coefficienti di conversione per ogni 1.000 € di capitale

Età*	TIPO DI RENDITA							
	Interamente Vitalizia		Certa per 5 anni e successivamente vitalizia		Certa per 10 anni e successivamente vitalizia		Certa per 15 anni e successivamente vitalizia	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
60	56,4304	49,2769	56,2410	49,2270	55,6160	49,0610	54,4030	48,7290
61	58,0731	50,4783	57,8510	50,4210	57,1160	50,2290	55,6870	49,8360
62	59,8395	51,7675	59,5770	51,7010	58,7090	51,4770	57,0210	51,0090
63	61,7420	53,1534	61,4310	53,0760	60,4000	52,8120	58,4000	52,2500
64	63,7941	54,6461	63,4240	54,5550	62,1930	54,2420	59,8190	53,5610
65	66,0116	56,2571	65,5690	56,1500	64,0930	55,7740	61,2720	54,9440
66	68,4124	57,9995	67,8790	57,8720	66,1020	57,4180	62,7500	56,3980
67	71,0167	59,8883	70,3700	59,7350	68,2220	59,1810	64,2430	57,9220
68	73,8471	61,9419	73,0580	61,7560	70,4520	61,0740	65,7370	59,5120
69	76,9280	64,1813	75,9600	63,9540	72,7880	63,1050	67,2170	61,1590
70	80,2869	66,6296	79,0930	66,3480	75,2260	65,2820	68,6650	62,8520

*Età da rettificare in funzione della data di nascita, secondo i valori della **Tabella di age shifting** riportata nella 2° PARTE e utilizzando i medesimi criteri là specificati.

4° PARTE**VALORI DI CONVERSIONE DELLA QUOTA DI CAPITALE RELATIVA AI VERSAMENTI DI PREMIO EFFETTUATI DAL 1°.4.2006 AL 31.12.2006 IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA PAGABILE IN RATE TRIMESTRALI POSTICIPATE (Tavole RG48 – tasso tecnico 0% - minimo garantito 2%)**

Coefficienti di conversione per ogni 1.000 € di capitale

Età*	TIPO DI RENDITA							
	Interamente Vitalizia		Certa per 5 anni e successivamente vitalizia		Certa per 10 anni e successivamente vitalizia		Certa per 15 anni e successivamente vitalizia	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
60	41,2907	34,6731	41,1790	34,6460	40,7700	34,5460	39,8730	34,3180
61	42,8995	35,8777	42,7670	35,8460	42,2760	35,7270	41,1990	35,4530
62	44,6263	37,1664	44,4670	37,1290	43,8750	36,9870	42,5790	36,6540
63	46,4830	38,5477	46,2900	38,5030	45,5740	38,3330	44,0090	37,9250
64	48,4825	40,0313	48,2490	39,9780	47,3780	39,7720	45,4850	39,2670
65	50,6401	41,6282	50,3550	41,5640	49,2910	41,3120	47,0010	40,6840
66	52,9730	43,3511	52,6230	43,2730	51,3180	42,9620	48,5480	42,1760
67	55,5007	45,2143	55,0680	45,1180	53,4610	44,7320	50,1150	43,7410
68	58,2449	47,2353	57,7080	47,1170	55,7210	46,6310	51,6880	45,3770
69	61,2294	49,4339	60,5580	49,2860	58,0960	48,6690	53,2510	47,0760
70	64,4810	51,8326	63,6380	51,6450	60,5820	50,8560	54,7860	48,8280



*Età da rettificare in funzione della data di nascita, secondo i valori della **Tabella di age shifting** riportata nella 2° PARTE e utilizzando i medesimi criteri là specificati.

5° PARTE

VALORI DI CONVERSIONE DELLA QUOTA DI CAPITALE RELATIVA AI VERSAMENTI DI PREMIO EFFETTUATI DAL 1°.1.2007 AL 31.12.2013 IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA PAGABILE IN RATE TRIMESTRALI POSTICIPATE (Tavole IPS55 – tasso tecnico 0% - minimo garantito 2% fino al 31.12.2007 e 2,5% dal 1°.1.2008 al 31.12.2013)

Coefficienti di conversione per ogni 1.000 € di capitale

Età*	TIPO DI RENDITA							
	Interamente Vitalizia		Certa per 5 anni e successivamente vitalizia		Certa per 10 anni e successivamente vitalizia		Certa per 15 anni e successivamente vitalizia	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
60	37,4254	32,6991	37,3510	32,6670	37,0650	32,5470	36,4270	32,2810
61	38,7659	33,7512	38,6760	33,7130	38,3300	33,5700	37,5700	33,2570
62	40,1905	34,8681	40,0810	34,8230	39,6640	34,6530	38,7600	34,2840
63	41,7070	36,0541	41,5740	36,0000	41,0700	35,7980	39,9960	35,3620
64	43,3242	37,3159	43,1620	37,2510	42,5550	37,0110	41,2780	36,4950
65	45,0509	38,6620	44,8530	38,5840	44,1220	38,2980	42,6010	37,6830
66	46,8960	40,0929	46,6550	40,0010	45,7750	39,6610	43,9620	38,9270
67	48,8701	41,6266	48,5770	41,5160	47,5180	41,1120	45,3560	40,2280
68	50,9863	43,2711	50,6280	43,1380	49,3550	42,6550	46,7760	41,5870
69	53,2583	45,0373	52,8210	44,8770	51,2870	44,2960	48,2170	43,0010
70	55,6988	46,9362	55,1660	46,7430	53,3110	46,0410	49,6700	44,4670

Età da rettificare in funzione della data di nascita, secondo i valori della **Tabella di age shifting.

AGE-SHIFTING RIFERITA ALLE TAVOLE IPS55					
Maschi			Femmine		
nati da...	...a	shift	nate da...	...a	shift
-	31/12/1925	3	-	31/12/1927	3
01/01/1926	31/12/1938	2	01/01/1928	31/12/1940	2
01/01/1939	31/12/1947	1	01/01/1941	31/12/1949	1
01/01/1948	31/12/1960	0	01/01/1950	31/12/1962	0
01/01/1961	31/12/1970	-1	01/01/1963	31/12/1972	-1
01/01/1971	oltre	-2	01/01/1973	oltre	-2

Le tavole demografiche **IPS55** comportano l'utilizzo dello strumento di "age-shifting", che consiste nel rettificare l'età dell'assicurato, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente lo "shift" annuo corrispondente alla data di nascita contenuto nella **Tabella di age shifting**.



6° PARTE
VALORI DI CONVERSIONE DELLA QUOTA DI CAPITALE RELATIVA AI VERSAMENTI DI PREMIO EFFETTUATI DAL 1°.1.2014 al 31.12.2014 IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA PAGABILE IN RATE TRIMESTRALI POSTICIPATE (Tavole IPS55 – tasso tecnico 0% - minimo garantito 0,5%).

Coefficienti di conversione per ogni 1.000 € di capitale

Età*	TIPO DI RENDITA							
	Interamente Vitalizia		Certa per 5 anni e successivamente vitalizia		Certa per 10 anni e successivamente vitalizia		Certa per 15 anni e successivamente vitalizia	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
60	37,4254	32,6991	37,3510	32,6670	37,0650	32,5470	36,4270	32,2810
61	38,7659	33,7512	38,6760	33,7130	38,3300	33,5700	37,5700	33,2570
62	40,1905	34,8681	40,0810	34,8230	39,6640	34,6530	38,7600	34,2840
63	41,7070	36,0541	41,5740	36,0000	41,0700	35,7980	39,9960	35,3620
64	43,3242	37,3159	43,1620	37,2510	42,5550	37,0110	41,2780	36,4950
65	45,0509	38,6620	44,8530	38,5840	44,1220	38,2980	42,6010	37,6830
66	46,8960	40,0929	46,6550	40,0010	45,7750	39,6610	43,9620	38,9270
67	48,8701	41,6266	48,5770	41,5160	47,5180	41,1120	45,3560	40,2280
68	50,9863	43,2711	50,6280	43,1380	49,3550	42,6550	46,7760	41,5870
69	53,2583	45,0373	52,8210	44,8770	51,2870	44,2960	48,2170	43,0010
70	55,6988	46,9362	55,1660	46,7430	53,3110	46,0410	49,6700	44,4670

Età da rettificare in funzione della data di nascita, secondo i valori della **Tabella di age shifting riportata nella 5° PARTE e utilizzando i medesimi criteri là specificati.

7° PARTE
VALORI DI CONVERSIONE DELLA QUOTA DI CAPITALE RELATIVA AI VERSAMENTI DI PREMIO EFFETTUATI DALL'1.1.2014 al 31.12.2014 IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA CONTROASSICURATA PAGABILE IN RATE TRIMESTRALI POSTICIPATE (Tavole IPS55 – tasso tecnico 0,5% - minimo garantito 0,5%).

Coefficienti di conversione in rendita per € 1.000 di capitale.

Età*	Maschi	Femmine
60	32,8320	30,7100
61	33,5890	31,3950
62	34,3680	32,1000
63	35,1830	32,8350
64	36,0490	33,6140
65	36,9410	34,4240
66	37,8750	35,2620
67	38,8730	36,1530
68	39,9000	37,1020
69	40,9820	38,0540
70	42,1460	39,0830

Età da rettificare in funzione della data di nascita, secondo i valori della **Tabella di age shifting riportata nella 5° PARTE e utilizzando i medesimi criteri là specificati.



8° PARTE**VERSAMENTI DI PREMIO EFFETTUATI DAL 1°.1.2014 al 31.12.2014 IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA CON RADDOPPIO IN CASO DI LTC PAGABILE IN RATE TRIMESTRALI POSTICIPATE (Tavole IPS55 – tasso tecnico 0% - minimo garantito 0,5%).**

Coefficienti di conversione in rendita per € 1.000 di capitale.

Età**	Maschi	Femmine	Età**	Maschi	Femmine
55	30,5457	26,2577	64	41,0374	33,9772
56	31,4595	26,9408	65	42,5947	35,1088
57	32,4252	27,6599	66	44,2544	36,3077
58	33,4479	28,4182	67	46,0250	37,5890
59	34,5323	29,2190	68	47,9177	38,9587
60	35,6833	30,0656	69	49,9438	40,4251
61	36,9049	30,9616	70	52,1137	41,9977
62	38,2000	31,9096	71	54,4392	43,6857
63	39,5750	32,9130			

Età da rettificare in funzione della data di nascita, secondo i valori della **Tabella di age shifting riportata nella 5° PARTE e utilizzando i medesimi criteri là specificati.

9° PARTE**VALORI DI CONVERSIONE DELLA QUOTA DI CAPITALE RELATIVA AI VERSAMENTI DI PREMIO EFFETTUATI DALL'1.1.2015 IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA PAGABILE IN RATE TRIMESTRALI POSTICIPATE (Tavole A62D – tasso tecnico 0% – minimo garantito 0,5%).**

Coefficienti di conversione per ogni 1.000 € di capitale

Età*	TIPO DI RENDITA							
	Interamente Vitalizia		Certa per 5 anni e successivamente vitalizia		Certa per 10 anni e successivamente vitalizia		Certa per 15 anni e successivamente vitalizia	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
60	35,1153	31,1196	35,0595	31,0927	34,8533	31,0005	34,4220	30,8086
61	36,3003	32,0688	36,2334	32,0383	35,9909	31,9326	35,4839	31,7098
62	37,5584	33,0756	37,4783	33,0407	37,1934	32,9189	36,5956	32,6588
63	38,8949	34,1451	38,7996	34,1051	38,4650	33,9637	37,7578	33,6584
64	40,3156	35,2830	40,2031	35,2366	39,8096	35,0716	38,9706	34,7111
65	41,8284	36,4954	41,6966	36,4416	41,2325	36,2477	40,2337	35,8194
66	43,4465	37,7898	43,2924	37,7268	42,7418	37,4974	41,5476	36,9855
67	45,1851	39,1734	45,0033	39,0993	44,3450	38,8263	42,9115	38,2102
68	47,0564	40,6559	46,8403	40,5681	46,0475	40,2411	44,3218	39,4944
69	49,0757	42,2472	48,8159	42,1424	47,8542	41,7483	45,7739	40,8378
70	51,2581	43,9587	50,9427	43,8324	49,7682	43,3543	47,2601	42,2384

*** Età da rettificare in funzione della data di nascita, secondo i valori della **Tabella di age shifting**.



AGE-SHIFTING RIFERITA ALLE TAVOLE A62D					
Maschi			Femmine		
nati da...	...a	shift	nate da...	...a	shift
01/01/1900	31/12/1907	7	01/01/1900	31/12/1908	7
01/01/1908	31/12/1917	6	01/01/1909	31/12/1917	6
01/01/1918	31/12/1919	5	01/01/1918	31/12/1922	5
01/01/1920	31/12/1925	4	01/01/1923	31/12/1929	4
01/01/1926	31/12/1938	3	01/01/1930	31/12/1940	3
01/01/1939	31/12/1947	2	01/01/1941	31/12/1949	2
01/01/1948	31/12/1957	1	01/01/1950	31/12/1957	1
01/01/1958	31/12/1966	0	01/01/1958	31/12/1966	0
01/01/1967	31/12/1978	-1	01/01/1967	31/12/1976	-1
01/01/1979	31/12/1992	-2	01/01/1977	31/12/1986	-2
01/01/1993	31/12/2006	-3	01/01/1987	31/12/1996	-3
01/01/2007	31/12/2020	-4	01/01/1997	31/12/2007	-4
01/01/2021	Oltre	-5	01/01/2008	31/12/2018	-5
			01/01/2019	31/12/2020	-6
			01/01/2021	Oltre	-7

Le tavole demografiche **A62D** comportano l'utilizzo dello strumento di "age-shifting", che consiste nel rettificare l'età dell'assicurato, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente lo "shift" annuo corrispondente alla data di nascita contenuto nella **Tabella di age shifting**.

10° PARTE

VALORI DI CONVERSIONE DELLA QUOTA DI CAPITALE RELATIVA AI VERSAMENTI DI PREMIO EFFETTUATI DAL 1°.1.2015 IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA CONTROASSICURATA PAGABILE IN RATE TRIMESTRALI POSTICIPATE (Tavole A62D - tasso tecnico 0,5% - minimo garantito 0,5%)

Coefficienti di conversione per ogni 1.000 € di capitale

Età*	Maschi	Femmine
60	32,8320	30,7100
61	33,5890	31,3950
62	34,3680	32,1000
63	35,1830	32,8350
64	36,0490	33,6140
65	36,9410	34,4240
66	37,8750	35,2620
67	38,8730	36,1530
68	39,9000	37,1020
69	40,9820	38,0540
70	42,1460	39,0830

*** Età da rettificare in funzione della data di nascita, secondo i valori della **Tabella di age shifting** riportata nella 9° PARTE e utilizzando i medesimi criteri là specificati.



11° PARTE
VERSAMENTI DI PREMIO EFFETTUATI DAL 1°.1.2015 IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA CON RADDOPPIO IN CASO DI LTC PAGABILE IN RATE TRIMESTRALI POSTICIPATE (Tavole A62D – tasso tecnico 0% – minimo garantito 0,5%).

Coefficienti di conversione in rendita per € 1.000 di capitale.

Età***	Maschi	Femmine	Età***	Maschi	Femmine
60	33,5724	28,7218	66	41,1628	34,4042
61	34,6583	29,5365	67	42,7347	35,5725
62	35,8089	30,3983	68	44,4223	36,8209
63	37,0285	31,3111	69	46,2391	38,1577
64	38,322	32,2795	70	48,1972	39,5922
65	39,6959	33,3086			

*** Età da rettificare in funzione della data di nascita, secondo i valori della **Tabella di age shifting** riportata nella 9° PARTE e utilizzando i medesimi criteri là specificati.

Tutti i coefficienti di conversione per l'età in anni e mesi sono ottenuti per interpolazione lineare dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all'età stessa.

Per età, combinazioni di età, aliquote di reversibilità e tipologie di rendita diverse da quelle riportate, i relativi coefficienti di conversione verranno comunicati a richiesta del Contraente.

